



REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DI CONSIGLIO E ASSEMBLEA IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, “riunioni in modalità telematica”, “riunioni telematiche”, “riunione telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le adunanze degli organismi collegiali elencati all'articolo 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l'organo collegiale partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'adunanza fissata nella convocazione che, di regola, è la sede della Federazione che nel caso in cui tutti i componenti l'organo collegiale partecipino all'adunanza a distanza – può essere anche un luogo “virtuale” (stanza del Consiglio/Assemblea/Riunione virtuale).

3. Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle adunanze telematiche di cui ai punti precedenti presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la trasparenza e la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti all'adunanza la possibilità immediata di svolgere le seguenti funzioni:

- visione degli atti della adunanza;
- intervento nella discussione;
- scambiare documenti;
- votazione; votazione a scrutinio segreto
- approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti dell'adunanza fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica anche certificata.

In caso di tecnologia non idonea ad una delle funzioni minime sopra riportate il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una nuova convocazione da effettuarsi il prima possibile o in una data indicata dall'adunanza.



4. Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'articolo 1 per deliberare su tutte le materie di propria competenza.

5. Convocazione

La convocazione delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria tramite posta elettronica certificata/posta elettronica normale, a tutti i componenti dell'organo almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il solo Consiglio potrà essere convocato con modalità telematiche ad horas.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede, degli argomenti all'ordine del giorno e delle credenziali di accesso dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat).

6. Riservatezza delle adunanze di consiglio

Ogni membro del Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia dovrà espressamente accettare in modalità scritta di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante l'adunanza di Consiglio e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare all'adunanza (Modello all. 1), tale dichiarazione può essere rilasciata anche una sola volta per tutto il mandato.

In caso di partecipazione di "estranei" questi verranno informati che l'accesso all'adunanza telematica comporterà l'accettazione della modalità di svolgimento in videoconferenza e verrà data anche informativa alle parti del dovere di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi da una postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare all'adunanza.

7. Svolgimento delle adunanze telematiche

Per lo svolgimento delle adunanze con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiali che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o semplicemente concordata, della riservatezza.

Per quanto riguarda l'identificazione dei partecipanti essa è validata dall'accesso alla piattaforma usata tramite il link personale inviato, in caso di dubbi il presidente dell'assemblea può richiedere un riconoscimento tramite webcam o sistemi simili.



Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) per quanto riguarda il Consiglio: raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento. Il verbale di Consiglio deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
- c) per quanto riguarda l'assemblea: raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento. Il verbale dell'assemblea deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale ovvero dal Presidente (ed in sua assenza dal Consigliere più anziano) e dal Segretario (ed in sua assenza dal Consigliere più giovane), che ne fa menzione nel verbale dell'adunanza.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione a verbale.

8. Verbale dell'adunanza

Dell'adunanza telematica dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura dell'adunanza;
- i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo e relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- i fatti avvenuti in sintesi durante l'adunanza, e le dichiarazioni rese dai partecipanti durante l'adunanza; anche a distanza;
- il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

Il verbale dell'adunanza telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario anche in formato digitale, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte ed alla loro



FEDERAZIONE
REGIONALE ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA LOMBARDIA



Ministero della Giustizia

archiviazione.

9. Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio e dell'assemblea.

Approvato dall'Assemblea della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia in data 23 ottobre 2020